



Tribunale Ordinario di Napoli Nord

Terza Sezione Civile – Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Proc. n. 408/2018 RG Esec. P/T

Il giudice dell'esecuzione

letti gli atti;

letta l'istanza dell'esecutata, rappresentata e difesa dall'avv. Biagio Riccio, volta ad ottenere termine per la proposizione dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo;

considerato che il titolo sulla cui base è intrapresa la presente esecuzione è rappresentato da un decreto ingiuntivo non opposto;

vista la sentenza CGUE, 17.5.2022, nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19, *SPV Project*, secondo cui *“gli artt. 6, par. 1, e 7, par. 1, della direttiva 93/13/CEE del consiglio del 5 aprile 1993, devono essere ritenuti ostativi rispetto a una normativa nazionale la quale preveda che il giudice dell'esecuzione non possa verificare l'eventuale carattere abusivo di clausole contenute in un contratto sulla cui base sia già stato emesso un decreto ingiuntivo non opposto da parte del debitore”, con l'importante precisazione che “la circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come consumatore ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo”;*

letta la sentenza delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 6.4.2023, n. 9479) che a tale pronuncia europea ha inteso dare “attuazione” nel quadro dei principi processuali del nostro ordinamento; visto in specie quanto osservato in tale arresto quanto al ruolo del G.E., nel paragrafo 8.2.1., che appresso si riporta per comodità:

“In assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, il giudice dell'esecuzione (G.E.), sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito, ha il potere/dovere di rilevare d'ufficio l'esistenza di una clausola abusiva che incida sulla sussistenza o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo.

A tal fine, il G.E., nelle forme proprie del processo esecutivo - ossia secondo un modello strutturalmente deformalizzato (artt. 484-487 c.p.c.) -, dovrà, nel contraddittorio delle parti, provvedere, ove detto rilievo non sia possibile solo in base agli elementi di diritto e di fatto già in atti, ad una sommaria istruttoria, rispetto alla quale si presenterà, sovente, la necessità di acquisire anzitutto il contratto fonte del credito ingiunto.



In particolare, ove non sia adito prima dalle parti, il G.E. potrà dare atto, nel provvedimento di fissazione, rispettivamente, dell'udienza ex art. 530 c.p.c. (nel caso di vendita o assegnazione dei beni pignorati) o ex art. 543 c.p.c. (nel caso di espropriazione presso terzi), che il decreto ingiuntivo non è motivato e invitare il creditore procedente o intervenuto a produrre, in un certo termine prima dell'udienza, il contratto fonte del credito azionato in via monitoria, così da instaurare, nell'udienza stessa, il contraddittorio delle parti sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto.

All'esito, il G.E., se rileva il possibile carattere abusivo di una clausola contrattuale, ma anche se ritenga che ciò non sussista, ne informa le parti e avvisa il debitore consumatore (ciò che varrà come interpello sull'intenzione di avvalersi o meno della nullità di protezione) che entro 40 giorni da tale informazione - che nel caso di esecutato non comparso è da rendersi con comunicazione di cancelleria - può proporre opposizione a decreto ingiuntivo e così far valere (soltanto ed esclusivamente) il carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione.

Prima della maturazione del predetto termine, il G.E. si asterrà dal procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito”;

rilevato che copia della fideiussione è stata depositata in data 21.11.2022;

ritenuto che occorra consentire alla debitrice di presentare opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. nel termine di 40 gg. dalla comunicazione del presente provvedimento;

ritenuto di dover, nelle more, “sopraspedere” dalle operazioni di vendita e quindi disporre un congruo rinvio;

P.Q.M.

Sospende le operazioni di vendita.

Manda la cancelleria per la comunicazione al professionista delegato.

Rinvia in prosieguo all'udienza del **20.01.2024**.

Letto l'art. 127 ter c.p.c.

DISPONE

sin da ora che l'udienza sia sostituita dal deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “*note per la trattazione scritta*” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

ASSEGNA



termine sino **alla data indicata** per il deposito telematico delle predette note scritte in modalità congiunta (ossia attraverso il deposito di un'unica nota contenente le istanze e conclusioni di tutti i difensori e una sintetica replica a quelle avversamente formulate, dotata di sottoscrizione digitale di tutti i medesimi difensori e contenente l'espressa dichiarazione che la stessa nota è stata formata da tutti i difensori, previo scambio tra loro di note contenenti le rispettive istanze e conclusioni), ovvero, in caso di problematiche tecniche, di elevato numero di parti processuali o per altre ragioni ostative al deposito delle note congiunte - espressamente ivi indicate per il deposito di note disgiunte (una per ciascuna parte) contenenti le rispettive istanze e conclusioni.

DA' ATTO

che ai sensi del predetto art. 127ter ciascuna delle parti può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; sull'istanza si provvederà nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, si disporrà in conformità.

INVITA

sin d'ora, i procuratori delle parti a depositare, in allegato alle dette note scritte, ove nella loro disponibilità e ove il fascicolo non sia già interamente composto da documenti informatici, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza già depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT, nonché copia informatica dei documenti e degli atti attestanti la rituale notificazione degli atti introduttivi - e di ogni altro atto o provvedimento di cui sia stata disposta la notificazione - alle controparti o, trattandosi di notificazione eseguita a mezzo PEC, degli originali informatici delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della relativa notificazione (nell'apposito formato nativo *“.eml”* o *“.msg”*)

AVVERTE

- che, previa verifica della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisivo o necessario all'ulteriore corso del giudizio o, in caso di mancato deposito delle note da alcuna delle parti in causa, sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte fissata udienza ai sensi del quarto comma dell'art. 127 ter c.p.c.. Se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, sarà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo;



- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti.

Manda alla Cancelleria di curare la comunicazione del presente provvedimento alle parti già costituite, nonché per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Aversa, 16.06.2023

Il Giudice dell'Esecuzione
dott. Antonio Cirma